

Avv. Elena Spina

Viale delle Milizie n. 9 00192 Roma

tel. 06-35340262 fax 0635340270 - cell. 348 7624764

e-mail: avvocatessaelenaspina@gmail.com

pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO

Con istanza cautelare

PER

GEMINIANI CLAUDIA nata il 20/03/1969 a Roma CODICE FISCALE GMNCLD69C60H501I rappresentata e difesa dall'Avvocato Elena Spina (C.F. SPNLNE69L50086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it) come da delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viale delle Milizie, n. 9 -00192 Roma

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

USR Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

USR Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso AB25: Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) per la Regione Lazio di cui al Bando D.d.g. n. 2575/2023 del Ministero dell'istruzione e del Merito, in persona del Presidente rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR – STRUTTURA DI MISSIONE PER IL PNRR, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata ex lege a Roma in via dei Portoghesi n.12,

resistenti

nei confronti di

Silvestri Erminia, [REDACTED]

controinteressata

Per l'annullamento previa sospensiva

- *Decreto prot. N. 1702 del 7 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito -Ufficio Scolastico Regionale per la regione Marche con cui è*

stata approvata la graduatoria di merito per la classe di concorso AB25-Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) tra le altre anche per la Regione Lazio, del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.d.g. n. prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 --, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205,

- *nonché per l'annullamento della stessa graduatoria allegata al Decreto e relativa come detto alla classe AB25 e alla regione Lazio, nella parte in cui esclude illegittimamente la ricorrente.*
- *Nonché per l'annullamento dei provvedimenti di estremi sconosciuti con cui sono stati determinati e attribuiti i punteggi relativi alla valutazione dei titoli ed è stata applicata la Tabella B al D.m. n. 205/2023, ivi comprese le tabelle di riepilogo inserite nella piattaforma del sistema informatico utilizzato, specificamente di quelle del 30 ottobre 2024, tutti nella parte in cui attribuiscono erroneamente il punteggio "0" al titolo Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE conseguito dalla ricorrente con voto 110 e lode ed erroneamente valutato con punteggio "0" e non 12,5 che risulta dal calcolo previsto dalla Tabella B supra citata al punto A.1.1..*
- *Nonché di tutti i provvedimenti o verbali di estremi sconosciuti della Commissione e/o dell'Amministrazione, con i quali siano stati predeterminati i criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di accesso al concorso, ivi compreso ove occorra la nota prot. N. 21734 del 31/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del merito, ove sia successivamente lesiva della posizione della ricorrente.*
- *Nonché per l'obbligo a provvedere alla integrazione della graduatoria di merito e comunque alla pubblicazione di elenco graduato di tutti i*

candidati che abbiano superato le prove del concorso a cattedra ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D.G. n. 2575/2023 e specificamente per la classe di concorso in argomento.

- *Nonché ove necessario e se interpretato in termini successivamente lesivi alla posizione qui rappresentata, per l'annullamento del Bando di concorso del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al Decreto prot. n. 2575 del 6 dicembre 2023 -- Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e per l'annullamento del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 9 e seguenti e per l'impugnazione della allegata Tabella B ove fossero successivamente interpretati in termini lesivi per chi ricorre, nonché, ove necessario, del decreto n. 1510 del 11.10.2024 con cui è stata approvata la graduatoria di merito della classe di concorso AB25- Inglese nella scuola secondaria di primo grado per la regione Lazio e la stessa graduatoria.*
- *Nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compreso i provvedimenti e verbali di determinazione dei criteri e della valutazione dei punteggi, di estremi sconosciuti, che abbiano autorizzato la decurtazione del punteggio e l'esclusione della ricorrente.*

FATTO

1. La ricorrente ha partecipato e superato le prove del Concorso pubblico di cui al D.d.g. n. 2575/2023 per la classe di insegnamento AB25- Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria Nella Scuola Secondaria I Grado (Inglese) e per la regione Lazio. L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato quale responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale per la classe

di concorso AB25- Inglese nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

2. Agisce per lamentare l'illegittima esclusione dal concorso, dovuta alla mancata attribuzione di ogni punteggio relativamente alla Laurea dichiarata quale titolo di accesso (unitamente alla abilitazione) questo nonostante la valutazione del titolo fosse stata specificamente disposta dalla Tabella B, punto A.1.1, allegata al D.M. n. 205/2023, che disciplina il concorso. La stessa agisce altresì per lamentare la mancata graduazione della sua posizione e pubblicazione del suo punteggio finale.
3. In particolare, la ricorrente ha presentato la domanda di concorso (qui depositata) dichiarando correttamente tutti i suoi titoli, e per quanto riguarda la questione in argomento, imputando **quali titoli di accesso per la classe AB25 i seguenti:**

- Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020

- Laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - MAGISTRALE LINGUE E LETT.MODERNE EUROPEE E AMERICANE con voto 110 e lode,

Nella domanda risultano anche dichiarati ulteriori titoli, anche di servizio, e quale **ulteriore titolo, tra gli altri**, anche una seconda LAUREA IN LETTERE, vecchio Ordinamento conseguita in data 18 giugno 2001.

E' utile anche specificare che la ricorrente, come risulta dalla domanda, in base al meccanismo previsto, ha potuto presentare la domanda di concorso contestualmente anche per la classe AB24 Lingue E Culture Straniere Negli Istituti Di Istruzione Di Ii Grado (Inglese).

4. Conteggiando i voti ottenuti alle prove d'esame (84,100 allo scritto e 98,100 all'orale) e la valutazione dei propri titoli per punti 27,5, così come emerge oggi dalle schede di riepilogo, dovrebbe aver ottenuto un punteggio finale di punti 209,7 ma **ove vedesse il suo titolo di accesso Laurea correttamente conteggiato arriverebbe invece a punti 222, utili per l'inserimento in graduatoria.** Diciamo "dovrebbe" perché in realtà la stessa non ha mai visto la sua posizione graduata in alcun elenco e neanche il suo punteggio finale formalmente determinato e pubblicato.

Più specificamente si è vista attribuire un punteggio totale erroneo di 27,5 (mentre la Commissione ne attribuisce 40) che appare illegittimamente decurtato dai punti da attribuire al titolo di accesso "Laurea". Quanto ai titoli di accesso Laurea, che ha conseguito con voto 110 e Lode e alla Abilitazione, il punteggio risulta così distribuito:

- **punteggio "0" per la Laurea dichiarata quale titolo di accesso**, ossia ripetiamo la laurea nuovo ordinamento magistrale LM-37 - Magistrale lingue e lett. moderne europee e americane con voto 110 e lode (**mentre la Commissione attribuisce i punti dovuti 12,5, l'Usr Lazio attribuisce "0"**)
 - **Punti 12,5 per l'abilitazione specifica ex punto B.4.1¹**
5. Chi ricorre ha avanzato reclami e istanze al Ministero e all'ufficio Scolastico Regionale del Lazio, attraverso numerose p.e.c. del 19 Luglio, 27 Luglio, 4 settembre e 30 novembre, senza mai ricevere alcuna risposta. La stessa non riesce, pertanto, a comprendere l'iter logico giuridico della attribuzione dei suoi

- ¹ Sono riconosciuti anche **punti 7,50 per la seconda Laurea dichiarata dalla ricorrente.**

punteggi e il motivo della esclusione dalla graduatoria, che appare erronea e meritevole di riesame.

6. E' utile riferire che l'attività di valutazione è stata evidentemente oggetto di diversi ripensamenti e difficoltà da parte dell'Amministrazione, i giornali specializzati riferiscono di numerose problematiche, reclami e la graduatoria definitiva di merito qui impugnata, è stata già oggetto di riesame. Inoltre, nel riepilogo di agosto la ricorrente si era vista effettivamente attribuire correttamente il proprio punteggio sia alla Laurea sia alla abilitazione, salvo poi vedersi esclusa e attribuire un punteggio decurtato nel proprio riepilogo. **In realtà la Tabella B allegata al D.m. n. 205/2023 come di seguito vedremo è chiarissima nella attribuzione di un punteggio sia alla Laurea (in base al calcolo matematico che utilizza il voto conseguito, per cui ove il voto di Laurea sia maggiore di 75 punti come nel nostro caso, viene attribuito il punteggio che risulta in seguito al calcolo $p - 75 : 2$ dove "p" è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi) sia alla abilitazione in base al punto B.4.1.**

7. Il problema pare sia stato da ricondurre alla piattaforma informatica, in poco il "sistema" informatico utilizzato dal Ministero ha calcolato il punteggio di accesso senza rispettare la Tabella B (che prevedeva il calcolo matematico in base al voto di Laurea e punti "0" soltanto per i voti di Laurea inferiori a 75). In particolare, la piattaforma ha attribuito punteggio alla Laurea soltanto per chi avesse presentato la domanda di concorso dichiarando Laurea + 24 crediti, oppure Laurea + servizio triennale. Chi come la ricorrente ha presentato domanda di concorso dichiarando quali titoli di accesso Laurea + abilitazione ha visto, invece, erroneamente non calcolare alcun punteggio per la propria

Laurea, nonostante il voto conseguito di 110 e lode e dichiarato nella domanda, voto che in base al calcolo previsto dalla Tabella B, avrebbe dovuto far ottenere ulteriori 12,5 punti. Inoltre, altre problematiche pare siano state da ricondurre alla interpretazione della Tabella relativamente al voto da attribuire alle Abilitazioni conseguite dai vari candidati. Anche su questo profilo soccorre in realtà oltre che la chiara lettera della citata Tabella B anche la Faq n. 16 che chiaramente spiega: *D: Sono un docente di tabella A in possesso dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in virtù dell'inserimento nella graduatoria di merito di un concorso ordinario per titoli ed esami. Posso avvalermi del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?*

*R. No, in quanto la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di "percorsi selettivi di accesso" di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. **Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli***

8. La ricorrente, inoltre, non ha mai visto la sua posizione essere stata graduata, ricevere un punteggio complessivo in un apposito elenco e neanche quella di tutti gli altri idonei. Assistita da questa difesa, ha avanzato una ulteriore istanza diffida per l'obbligo a provvede dell'Ufficio scolastico alla redazione e pubblicazione di un elenco graduato anche degli idonei e per l'accesso e la possibilità di visionare ed estrarre copia, di tutti gli atti e provvedimenti formati in seno al procedimento, con particolare riferimento alla graduazione di tutti i candidati che abbiano superato il concorso, anche questa priva di ogni cenno.

9. Peraltro, risulta a questa difesa che in questa graduatoria vi siano già ben 7 rinunce e l'art.9 del Bando in argomento prevede chiaramente l'eventualità dello scorrimento della stessa graduatoria nei seguenti termini: *“La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. **La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute.. .. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”***.
10. Nella totale impossibilità di conoscere l'operato amministrativo e davanti alla mancata risposta alle istanze presentate dalla ricorrente, non rimane che ritenere, pertanto, che il procedimento concorsuale impugnato non sia terminato correttamente. La conoscenza della propria effettiva posizione, del proprio punteggio definitivo, la correzione del punteggio attribuito per come risulta dagli atti di riepilogo e la costituzione di una graduatoria di idonei risponde ad una precisa attività amministrativa dell'Ufficio Scolastico, autorizzativa dell'operato della Commissione, che permette alla sua attività di divenire atto esterno,

finalizzato a produrre i suoi effetti e garantire i principi fondamentali del procedimento sotto il profilo della trasparenza e partecipazione degli amministratori.

11. Chi ricorre è stata costretta alla proposizione della presente causa, infatti, senza ottenere alcuna risposta e senza poter così avere alcuna cognizione dell'iter logico giuridico che ha motivato la decurtazione subita.

o000o

Tutto ciò premesso, la mancata valutazione del servizio prestato dalla ricorrente appare ingiusta e illegittima, si chiede pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- I. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 1 E 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E SS; ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.- ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA VIOLAZIONE E APPLICAZIONE DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI ANCHE COSTITUZIONALI DEL PUBBLICO CONCORSO. ILLOGICITÀ CONTRADDITTORIETÀ. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

E' utile ripercorrere brevemente la disciplina di questo concorso. Il Decreto Legislativo n. 59/2017 ha delineato un nuovo sistema di formazione e reclutamento per l'accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado, in base al quale si diventa docente a tempo indeterminato solo tramite

concorso, cui si accede con l'abilitazione conseguita attraverso i nuovi percorsi abilitanti. Il citato decreto, al fine di traghettare dal vecchio al nuovo sistema di reclutamento, ha previsto però una fase transitoria sino al 31 dicembre 2024, nell'ambito della quale si svolgono due concorsi, cui sono ammessi anche docenti privi del titolo di abilitazione, concorso in questione rientra appunto nella fase transitoria.

Il D.m. 12 ottobre 2023 n. 205, disciplina appunto:

- a) in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- b) per **la fase transitoria**, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Per quanto finora ricostruito, il concorso in argomento si inserisce nella fase transitoria e i requisiti di accesso sono stati individuati sostanzialmente nelle seguenti tre possibili alternative a norma dell'art.3 del D.M. n.205 del 26 ottobre 2023 e del conseguente art.4 del Bando di concorso di cui al D.d.g. n. 2575 del 6 dicembre 2023,:

- **laurea** coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + **abilitazione** per la specifica classe di concorso

- **laurea** coerente con la classe di concorso + **tre anni** di servizio negli ultimi cinque, entro il termine di presentazione della domanda, svolti presso le scuole statali, anche non continuativi, di cui almeno uno specifico
- **laurea** coerente con la classe di concorso oggetto del concorso + **24 CFU** conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Quanto alla valutazione dei titoli, l'Articolo 11 (Titoli valutabili e relativo punteggio) dello stesso Decreto n.205/23 sancisce che *“L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi”* e inoltre

Più specificamente, la Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023 determina al punto **A.1 il Punteggio per il titolo di accesso** alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado.

Per il **titolo della Laurea** che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (ricordiamo valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c, crediti che la ricorrente ovviamente possiede) è prevista l’attribuzione di punti zero, se il punteggio sia inferiore a 75 ($p \leq 75$: 0 punti) e invece ove il voto di Laurea sia maggiore di 75 punti, viene attribuito il punteggio che risulta in seguito al calcolo $p - 75 : 2$ dove “*p*” è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi. Di seguito si riporta la Tabella.

In aggiunta a questo punteggio, al punto B.4.1. è prevista l’attribuzione di punti 12,5 per l’ **Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario** per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo), mentre al punto A.1.2, è previsto che il

possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione sempre di ulteriori 12,50 punti e

A1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio	<p>Punti Se $p \leq 75$: 0 punti</p> <p>se $p > 75$: $\frac{p-75}{2}$</p> <p>punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi</p>

	finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75	
A1.2	In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori 7,50 punti	Punti 12,50
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 12,5

In base a questa Tabella la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio per entrambi i suoi titoli di accesso, quindi anche per la Laurea ottenuta con voto 110 e lode. La mancata attribuzione di ogni punteggio per la sua Laurea ha determinato l'attribuzione di un erroneo punteggio.

A questo si aggiunga che anche la sua esclusione dalla graduatoria, considerato comunque il punteggio complessivo che ha ottenuto di 209,5 appare incomprensibile e fa ritenere erronea l'attività di costituzione della stessa graduatoria. I provvedimenti impugnati violano, pertanto, il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri di selezione, principi previsti peraltro oltre che dalla Legge n. 241/90 anche dall'ancora valido articolo 8, 12 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati.

L'Amministrazione, come visto in fatto, ha più volte rimaneggiato la graduatoria, decurta il punteggio attraverso un operato non conoscibile e immotivato. La ricorrente

può soltanto prendere atto che nello schema di riepilogo dell'attività di valutazione la Commissione ha espresso un punteggio a Lei favorevole, mentre l'Ufficio lo ha decurtato, nessuno risponde ai reclami.

La L. n. 241/90 ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, come noto, il principio della obbligatorietà della motivazione.

La violazione di legge e la carenza di motivazione sono palesi ed emergono chiari dagli atti che la ricorrente ha oggi a disposizione, ossia la Tabella B e le tabelle di riepilogo, mentre l'attività dell'Amministrazione rimane ignota e incomprensibile.

Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta. Pertanto, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in contrasto con il principio di **trasparenza**, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Nonchè viene violato il principio, intimamente connesso, di **conoscibilità** dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente e preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tale agire amministrativo appare illegittimo se si considera che il nostro ordinamento impone il **“rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost. in virtù dei quali l'Amministrazione è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale del comportamento secondo buona fede, cui**

corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento, che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 15.7.2008, n. 3536). Ne consegue che la funzione amministrativa deve essere ispirata ad un rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini, che si esplicita nella necessità di osservare reciprocamente una condotta leale, di rispetto del principio di imparzialità e buon andamento. Sul punto il Consiglio di Stato con sentenza n. 7966/2010 ha precisato che **“ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, a norma del criterio di interpretazione di buona fede (..) è applicabile anche agli atti amministrativi, gli effetti di questi ultimi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtù del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende che la p.a. è tenuta ad operare in modo chiaro e lineare, così da fornire ai privati regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando possano derivarne conseguenze negative (C.d.S., sez. V, 19 novembre 2009, n. 7260) (..) si impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. ... (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5064; 28 marzo 2007, n. 1141).**

oO0Oo

- II. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Vista la mancata risposta alle plurime istanze di riesame che la ricorrente ha avanzato alla P.A. si ritiene che l'operato della Amministrazione sia ulteriormente censurabile sempre sotto il profilo del principio della partecipazione "*dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti*" e del mancato esercizio dell'autotutela.

Nel caso in esame, l'Amministrazione manca di riesaminare la posizione della ricorrente violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi; difatti non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e di motivazione. La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che "gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che "le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata generalissima (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996); nel caso in esame però tali norme non sono state osservate. Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

iii. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sempre rimanendo nell'ambito di un giusto procedimento, questo operato va inoltre censurato per il fatto che non vi è traccia di alcun criterio di attribuzione di questi punteggi relativamente al profilo in questione, tanto che la ricorrente non può comprendere come mai, l'Amministrazione abbia più volte modificato le sue determinazioni, per come oggi emerge dai numerosi riepiloghi adottati, nell'ultimo riepilogo la Commissione attribuisce un punteggio e l'Ufficio un altro, senza alcuna trasparenza e senza alcun verbale che possa far comprendere, contenere ed esprimere il provvedimento dell'Amministrazione.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 "Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario" storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In argomento, già il Tar Lazio con sentenza n. numero 5986 del 2008 ha così deciso: *"Ritiene il Collegio che la Commissione di esperti, deputata all'elaborazione degli ottanta quesiti del test di ammissione, sia incorsa in grave e insanabile illegittimità per avere omesso la*

redazione di un qualche verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti.Ora, a parte il fatto che dell'operazione di avvenuta consegna dei quesiti non risulta depositato il relativo verbale, non è dubitabile che la giustificazione adombrata dall'amministrazione non può trovare alcuna adesione ove si tenga mente all'intuitiva circostanza che un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si è posto in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all'ulteriore principio di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela. Tanto premesso, non è dubitabile che l'assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione di esperti sull'attività da essa dispiegata non consenta a questo giudice di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili, nel senso che parte di detti quesiti "erano incomprensibili, ovvero estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), ovvero prive di risposta corretta fra quelle indicate, ovvero ancora con più di una risposta possibile" (così a pag. 27 del ricorso). Va poi considerato, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione di esperti, che l'attività posta in essere da quest'ultima si configura come attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella redazione delle prove di esame. Conseguie che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla

formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la 21 conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova" (CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa. Per concludere sul punto, è possibile desumere - ciò emergendo dal tenore della risposta fornita dalla precitata Direzione generale all'istanza di accesso alla documentazione concernente la formazione dei quesiti oggetto delle varie prove di esame - che l'eliminazione dei file e degli atti cartacei è stata disposta in ragione dell'esigenza di assicurare l'assoluta segretezza del contenuto dei test. E' però agevole osservare come non ricorresse alcuna plausibile ragione giuridica da giustificare la contestata operazione "purificatrice", atteso che il generale principio di trasparenza del procedimento amministrativo è suscettibile di recedere solo in presenza di superiori interessi dell'ordinamento afferenti all'ordine pubblico, alla sicurezza dello Stato e alle scelte di repressione di determinate figure di reato (CdS, VI, 13 dicembre 2006, n. 7387). Indubbiamente la secretazione degli atti era una giusta e legittima esigenza mirata a evitare l'anticipata conoscenza del contenuto dei quesiti (anche se non può non osservarsi, fuor di ogni ironia, che per la

prima volta nella storia dei test di ammissione a medicina il principio di segretezza dei test è stato violato in alcune sedi universitarie, come ampiamente riportato dalle cronache giudiziarie); tale esigenza andava però assicurata con modalità tali da consentire comunque la conoscibilità delle operazioni svolte dalla Commissione di esperti. 22 Il fatto che la Commissione si sia “bruciata dietro le navi”, alla maniera del condottiero spagnolo Hernan Cortés, ha sortito l’effetto, giuridicamente rovinoso, di invalidare insanabilmente le attività da essa compiute, ove si pensi - stante l’assenza di verbalizzazione della seduta in cui la medesima avrebbe operato – che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all’elaborazione della formulazione dei quesiti. 4.2.- E’ indubbio che il grave vizio che affligge la fase iniziale della procedura concorsuale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria impugnata”.

IV. Violazione e falsa applicazione del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 5ter, D.Lgs. 165/2001 e dei principi fondamentali anche costituzionali del pubblico concorso. Obbligo a provvedere. Illogicità contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione

Altro profilo che si lamenta nella presente vicenda è la mancata graduazione e costituzione di un elenco /graduatoria complessiva dei candidati che abbiano superato le prove in base al merito, necessaria anche ex art. 9 del Bando.

Nella nostra vicenda l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, esistendo situazioni, come quella in esame relativa a chi abbia comunque superato le prove d'esame, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione. Ricordiamo infatti, oltre ai già menzionati principi di trasparenza, che davanti a rinunce e depennamenti, l’amministrazione ex

art. 9 del Bando potrebbe dover procedere quanto meno alla integrazione della graduatoria, ma senz'altro in base ai principi del pubblico concorso avrebbe sin da subito dovuto rendere trasparente e noto l'elenco graduato degli idonei.

Da subito la violazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001 appare palese, la norma infatti prevede la pubblicità delle selezioni, l'adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti, il rispetto delle pari opportunità ed il decentramento quali principi essenziali delle procedure. L'Amministrazione chiamata in causa ha costituito soltanto la graduatoria (pure qui impugnata) dei vincitori del concorso, senza inserire anche chi ricorre e gli idonei e senza pubblicare e senza costituire una graduatoria complessiva finale della procedura concorsuale, che gradui chi ha superato le prove con efficacia giuridica piena e tipica dello scorrimento e in base al merito e al punteggio conseguito.

La formulazione della graduatoria dei candidati costituisce l'ultima fase dell'attività delle Commissioni giudicatrici, dovuta per legge. A conclusione delle operazioni relative alle prove orali, la commissione esaminatrice forma la graduatoria, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Detto punteggio complessivo è costituito in base al punteggio finale riportato dai concorrenti quale somma della voti conseguiti nelle prove e della votazione conseguita nel colloquio. L'art.15, co. 2 del d.P.R. n. 487/94 dispone che la graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art.5 del d.P.R. medesimo. L'approvazione della graduatoria appartiene alla competenza dell'Amministrazione che ha bandito il concorso e consiste in un controllo che la stessa compie prima di attribuire valore ufficiale alla graduatoria stessa **e, quindi, renderla atto esterno, idoneo a produrre gli effetti tipici degli atti amministrativi; senza un elenco /graduatoria di merito degli idonei non è possibile che il cammino procedurale concorsuale dei ricorrenti divenga atto esterno e atto fatto proprio dalla Amministrazione.**

Questo passaggio amministrativo si può definire un atto di controllo, oppure approvazione, ma pur sempre una manifestazione di verifica di una Pubblica Amministrazione su un'altra, che comprende anche la potestà di modificare il merito dell'atto controllato. In effetti, l'Amministrazione esercita un controllo sull'attività di un organo che, pur essendo distinto da essa, tuttavia, è stato nominato per il perseguimento di un interesse strettamente tecnico e, quindi, può essere considerato come un organo interno dell'Amministrazione stessa. Inoltre, la potestà di controllo non si estende mai al merito degli atti, che restano di specifica ed esclusiva competenza della Commissione giudicatrice. Il potere di controllo dell'Amministrazione consiste, quindi, nella possibilità di verificare se gli atti della Commissione siano o meno conformi alle regole del concorso, quali esse risultano o dalle leggi o dai regolamenti o dai principi alla cui stregua si valuta l'eccesso di potere; in pratica, si tratta di un controllo di legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice. Nella nostra vicenda manca ogni pubblicazione di elenchi graduati e l'attività sia della Commissione sia amministrativa rimangono illegittimamente ignote.

v. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

Ulteriore illegittimità è relativa alle modalità informatiche adottate dalla Amministrazione, che unitamente alla mancata risposta alle istanze della ricorrente hanno impedito ogni trasparenza al procedimento in questione. Evidentemente il sistema informatico ha aggravato la sua posizione. Si ribadisce allora che il mezzo di comunicazione informatico risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa la possibile regolarità delle procedure di correzione, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione.

Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste esclusioni da una selezione pubblica. Recentemente la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata in materia di legittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta e gestita in via informatica. Anche in quel caso, come oggi, la piattaforma informatica aveva dimostrato di avere delle problematiche e un mal funzionamento, non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni e delle registrazioni stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) ed il T.A.R. ha annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente, dato che proprio l'utilizzo di un sistema informatico non adeguato avrebbe determinato l'impossibilità di considerare valida l'offerta della ricorrente. Conseguentemente all'annullamento, il giudice amministrativo ha disposto il rinnovo delle operazioni di gara a titolo di risarcimento in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio.

Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis di gara, del codice degli appalti e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici. Il CAD all'art. 44, prevede un obbligo generale per le amministrazioni pubbliche (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici volto ad assicurare:

- l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento;
- l'integrità del documento;
- la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originali (assicurando in tal modo la tracciabilità).

Tracciabilità, integrità, immodificabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. La P.a. ha sì recepito la domanda di chi ricorre, ma la difficoltà di compilazione informatica non possono assolutamente consentire all'Amministrazione di prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede.

La “voglia di digitalizzazione” è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini. Mentre nel caso in argomento l'amministrato si è visto in sostanza impedire ogni valutazione dei propri titoli per via di un meccanismo ingiusto che non le ha consentito di correggere l'errore. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa. L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal Codice delle Amministrazioni digitali.

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo diffusamente evidenziato la contraddittorietà delle modalità applicative adottate dal Ministero nel concorso in questione, la totale carenza di motivazione relativamente alla esclusione, nonché alla decurtazione apportata al punteggio della ricorrente.

Quanto al *periculum in mora* appare evidente il danno grave ed irreparabile che scaturisce dal mancato inserimento in graduatoria, la ricorrente avrebbe la possibilità di assunzione, migliorando la sua condizione economica, familiare e professionale.

Ma anche l'Erario considerato che questi concorsi sono connessi al Pinao di ripresa e resilienza troverebbe indubbia necessità di certezza legale, considerato il punteggio errato e decurtato, unitamente alla mancanza di ogni risposta alle istanze, ai numerosi ripensamenti dell'Amministrazione, che fanno ritenere le operazioni di costituzione della graduatoria erronee e meritevoli di urgente correzione e certezza legale.

o000o

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso e per l'effetto l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari al riesame della posizione qui rappresentata e alla tutela di chi ricorre.

In subordine si chiede altresì l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela di chi ricorre e pertanto di voler condannare l'amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Nonché perché sia dichiarato in virtù dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 400 del T.U. Scuola e del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dlgs n. 165/2001 l'obbligo a provvedere dell'Amministrazione di riesaminare la posizione di chi ricorre provvedendo a valutare il titolo di accesso applicando legittimamente la Tabella B allegata al D.m. 205/2023, per come diffusamente *supra* argomentato, nonché comunque a provvedere alla chiusura del procedimento concorsuale con l'emissione di elenchi/graduatorie di merito complessive, che includano anche gli idonei del Concorso in questione in base al merito e al punteggio ai fini dell'attività di integrazione della graduatoria dei vincitori alla luce delle 7 rinunce che hanno riguardato la procedura in argomento, nonché l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dovessero autorizzare e/o negare la costituzione del dovuto detto elenco di merito degli idonei, con gravissima violazione dell'art. 2 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione e falsa applicazione dell'art. 400 del T.U. Scuola e del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Roma, 3 dicembre 2024

avv. Elena Spina